



# COMUNE DI CINISI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



\*\*\*\*\*

## IV SETTORE

URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PALERMO SEZ. III N. 1654/2021  
EMESSA IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO N. 224/2021 PROPOSTO DA MALTESE  
GIOVANNI CONTRO IL COMUNE DI CINISI

il sottoscritto arch. Giovanni Cavataio responsabile del procedimento finalizzato alla riclassificazione urbanistica del lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti, in catasto al foglio di mappa n. n. 3 particelle nn. 775 e 771. Facendo seguito a quanto richiesto dal Commissario ad Acta (delegato con dirigenziale prot. n. 19812 del 03/12/2021 dell'intervento sostitutivo concernente l'esecuzione della Sentenza) architetto Marcello Annaloro, in ordine alla verifica degli Standard Urbanistici del Vigente Piano Regolatore Generale, espone quanto segue:

- Il vigente Piano Regolatore Generale è stato approvato con D. Dir. n. 1466 del 20.12.2006, pubblicato nella G.U.R.S. del 2 marzo 2007, n. 10;
- A seguito delle modifiche introdotte dal predetto D. Dir. n. 1466 del 20.12.2006, il Comune di Cinisi ha dato incarico alla società I&T snc - Informatica e Territorio di apportare tutte le modifiche introdotte dal D. Dir. 1466/2006;
- Dalla Tavole redatta dalla I&T snc denominata "*VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO E RESIDENZIALE DOPO LE MODIFICHE DEL D.DIR. 1466/2006*" datata *Febbraio 2008* risulta che:
  - Totale delle attrezzature risultano mq. 205.111;
  - Totale popolazione al 2020 ab. 16232;
  - Mq di standard per ogni abitante  $205.111:16.232 = 12,64$  mq./abitante;
- Che ai sensi del D.M. 1444/1968 la dotazione di aree per attrezzature non deve essere inferiore a mq. 18 per abitante.

Pertanto a livello generale già a far data del febbraio 2008, la dotazione minima degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/1968 risultava carente

**12,64 mq./abitante < 18,00 mq/abitante.**

Certamente ad oggi la dotazione minima degli standard urbanistici minimi previsti dal D.M. 1444/1968 risulta maggiormente carente a seguito della decadenza quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio che hanno generato molteplici istanze di riclassificazione urbanistica con Sentenze analoghe alla presente di condanna nei confronti del Comune di Cinisi, di cui

alcune in itinere ed altre già riclassificate riguardanti attrezzature scolastiche, parcheggi pubblici, strade di previsione etc.

Per quanto riguarda il lotto oggetto della presente variante secondo il vigente PRG ricade in parte in zona destinata ad Aree per attrezzature e servizi di interesse generale ed in parte in zona destinata a sede viaria di progetto (ampliamento della via Aldo Moro) e nessuna delle due previsioni sono state considerate ai fini della verifica degli standard urbanistici.

**IN CONCLUSIONE PERTANTO A PARERE DELLO SCRIVENTE, L'AREA OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE NON INFICIA GLI STANDARD URBANISTICI MINIMI PREVISTI DAL D.M 1444/1968 NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CINISI.**

**ED ANCORA CON NOTA PROTOCOLLO 34003 DEL 17.11.2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CINISI HA PRECISATO CHE PER IL LOTTO IN QUESTIONE NON ESISTE UN INTERESSE REALE ED IMMINENTE ALLA PROTEZIONE CIVILE.**

Cinisi 13 Febbraio 2024

Il Responsabile del Procedimento  
Architetto Giovanni Cavataio

